



CITTA' DI MONCALIERI
AREA Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Emanuele II, - 10024 Moncalieri
Centralino: 011/64.01.411 - C.F./P.IVA: 0157793001

AC 4301 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

**BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA
CONVEZIONE REGOLANTE I RAPPORTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE
CIVILE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE
BIENNIO 2022-2023**



Indice generale

1 Finalità del Bando e durata della concessione.....	4
1.1 Finalità del bando.....	4
1.2 Durata della Convenzione e clausola di rinnovo.....	4
2 Riferimenti normativi ed atti approvativi documentali.....	4
3 Abbreviazioni ed acronimi.....	5
4 Le funzioni dei Comuni nell'ambito della protezione civile art 12 D.Lgs. 02/01/2018 n° 1.....	6
5 Pianificazione di Protezione Civile art 18 D.Lgs. 02/01/2018 n° 1.....	8
6 I piani di emergenza di protezione civile approvati della Città di Moncalieri.....	8
7 Il volontario di protezione civile art 32 del Dlgs 1/2018.....	11
8 Partecipazione attiva dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile.....	12
9 Le Convenzioni di cui all'art 56 del D. Lgs. 117 del 03/07/2017 (CTS).....	12
10 Attività di istituto della protezione civile.....	13
10.1 Previsione.....	13
10.2 Prevenzione.....	13
10.3 Attività di prevenzione non strutturale.....	14
10.4 Attività di prevenzione strutturale di protezione civile.....	14
10.5 Gestione dell'emergenza.....	14
10.6 Superamento dell'emergenza.....	15
11 Attività complementari e accessorie in mater di protezione civile.....	15
11.1 Rischio meteorologico.....	15
11.2 Rischio idrogeologico.....	16
11.3 Rischio sismico.....	16
11.4 Rischio incendio urbano e boschivo.....	17
11.5 Rischio chimico industriale e vulnerabilità delle falde.....	17
11.6 Attività di sorveglianza aerea.....	19
11.7 Attività di supporto logistico ispettivo all'amministrazione extra eventi di protezione civile e sul territorio.....	19
11.8 Attività di monitoraggio aree verdi.....	20
11.9 Attività di pattugliamento e pronta reperibilità.....	20
12 Rimborsi per le attività ordinarie, contributi straordinari, liquidazioni, e rapporti di servizio ed attività di co-progettazione.....	20
12.1 Premessa alle attività di co-progettazione.....	20
12.2 Copertura finanziaria.....	21
12.3 Contributi per acquisto di beni strumentali.....	22
12.4 Rapporti di servizio periodici.....	22
13 Soggetti ammessi a presentare la candidatura.....	22
14 Modalità e termini per la candidatura.....	23
14.1 Compilazione del Modello di Istanza.....	23
14.2 Invio dell'istanza.....	23
14.3 Dichiarazioni da rendere a nome del rappresentante legale.....	23
14.4 Documentazione da produrre a corredo dell'istanza.....	24
15 Ammissibilità e Criteri di priorità.....	24
16 Effetti della manifestazione di interesse e sottoscrizione della convenzione.....	24
17 Inammissibilità delle candidature e decadenza.....	24
18 Raccolta dei fondi.....	24
18.1 Enti del terzo settore non commerciali.....	24
18.2 Casi specifici le raccolte pubbliche di fondi.....	26
18.3 Casi specifici il 5 per mille.....	26
18.4 Casi specifici enti filantropici.....	26

18.5	Impresa sociale.....	26
18.6	Obblighi e divieti.....	26
18.7	Rendicontazione delle raccolte pubbliche di fondi.....	26
18.8	Enti del terzo settore con finalità commerciali.....	26
19	Note comuni sull'utilizzo delle attrezzature e sulle coperture assicurative.....	27
20	Informazione e pubblicità.....	27
21	Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione.....	27
22	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	28
23	Responsabile del procedimento.....	28
24	Trattamento dei dati.....	28
25	Documenti allegati alla manifestazione di interesse.....	28
25.1	ALLEGATO 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.....	28
25.2	ALLEGATO 2 SCHEDA DEI CRITERI DI PRIORITA'.....	28
25.3	ALLEGATO 3: SCHEMA DI CONVENZIONE.....	28
25.4	ALLEGATO 4: MODELLO DI RENDICONTAZIONE.....	28
25.5	ALLEGATO 5 TABELLA DI RENDICONTAZIONE.....	29

1 Finalità del Bando e durata della concessione

1.1 Finalità del bando

La città di Moncalieri, Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile, richiamati i contenuti dell'Articolo 7 ultimo comma del Regolamento di funzionamento degli organi e delle strutture comunali di protezione civile approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 428 del 26/11/2015 intende stipulare specifiche convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione civile al fine di acquisire risorse, competenze generiche e specialistiche per garantire il supporto finalizzato a fronteggiare le criticità correlate ai rischi di natura meteorologica, idrogeologico, sismico, industriale, incendi previsti nel Piano di Protezione Civile redatto nel 2015 ed oggetto di successivi aggiornamenti ed integrazioni in base agli atti citati nell'articolo 2 della presente bando.

Le associazioni convenzionate svolgeranno le loro attività di supporto al fine di armonizzare i propri comportamenti con le attività di istituto della Protezione Civile assicurando lo svolgimento delle attività necessarie e supportando l'Amministrazione comunale nelle proprie funzioni in materia di Protezione Civile che sinteticamente sono riportate nell'articolato del presente bando.

1.2 Durata della Convenzione e clausola di rinnovo

La Convenzione avrà durata biennale prevista per l'**esercizio 2022 e 2023**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione sottoscritta per **ulteriori anni DUE** compatibilmente con gli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione.

2 Riferimenti normativi ed atti approvativi documentali

- **Legge 07/08/1990 n° 241** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
- Delibera di giunta **n° 47 del 18/03/1994** “Approvazione del Regolamento per la disciplina e valorizzazione dell'associazionismo nel territorio comunale e criteri per la concessione di contributi sussidi ed ausili”
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM **9 novembre 2012** (GU n° 27 del 01/02/2013) “ Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (13A00827)
- Deliberazione di Giunta Comunale **n° 369** del 22 Ottobre 2008 : “Approvazione del piano di protezione civile del comune di Moncalieri in attuazione della delibera programmatica di protezione civile n. 17 del 3/4/06”
- Delibera di Giunta Comunale **n° 428 del 26/11/2015** “Approvazione del regolamento comunale degli organi e delle strutture comunali di protezione civile, ai sensi dell'articolo 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- Delibera di Giunta Comunale **n° 469 del 01/12/2015** “Approvazione del piano di emergenza di protezione civile del comune di Moncalieri – approvazione proposta di delibera per il consiglio comunale;
- Delibera di Consiglio comunale **n° 162 del 22/12/2015** “Approvazione del Piano di Emergenza di protezione civile del Comune di Moncalieri”
- **Anac** Delibera n° 32 del 20 gennaio 2016 ad oggetto “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
- Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento protezione civile prot n° DPC/VOL/32320 “Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale”

- **Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1** (Raccolta 2018) Codice della protezione civile. (18G00011) (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2018 La presente legge è stata erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "224".
- Nuovo disciplinare di allerta meteorologico **D.G.R. n. 59-7320**, del 30/07/2018, ‘Dlgs 1/2018. Approvazione del nuovo disciplinare riguardante "Il Sistema di Allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile". Modifica alla DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578.’;
- Delibera di Consiglio Comunale **n° 55 del 08/05/2018** “Variante urbanistica n. 76 ex artt. 15 e 17 comma 4 l.u.r. ad oggetto :”aggiornamento del quadro dei dissesti legati alla dinamica fluviale e della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica a seguito dell’evento alluvionale del 21-25 novembre 2016”. adozione della proposta tecnica del progetto preliminare.
- Delibera di Giunta comunale **n° 229 del 14/06/2018** “Proposta di convenzione tra il comune di Moncalieri e le associazioni di protezione civile “
- Delibera di Giunta comunale **n° 338 del 20/09/2018** “Proposta di convenzione tra il comune di Moncalieri e le associazioni di protezione civile. Rettifica e integrazione schema di convenzione già approvato con DG n° 229/2018” “
- Delibera di Giunta Comunale **n° 334 del 20/09/2018** “ Protezione civile – approvazione della “carta di aggiornamento del rischio idrogeologico - aggiornamento del quadro del dissesto” (parte 1 e parte 2) a sostituzione della “carta del rischio idrogeologico” del “piano di emergenza comunale aggiornamento 2015” e della disciplina per la revisione periodica e l’aggiornamento della pianificazione d’emergenza comunale. approvazione proposta di deliberazione al consiglio comunale.
- Delibera di Consiglio comunale **n° 129 del 27/09/2018** “Protezione civile – approvazione della “Carta di aggiornamento del rischio idrogeologico - aggiornamento del quadro del dissesto” (parte 1 e parte 2) a sostituzione della “carta del rischio idrogeologico” del “piano di emergenza comunale aggiornamento 2015” e della disciplina per la revisione periodica e l’aggiornamento della pianificazione d’emergenza comunale.
- Delibera di Giunta **n° 360 del 12/09/2019** ad oggetto “Protezione civile – approvazione della revisione e aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale in relazione alle mutate esigenze scaturite dagli eventi alluvionali del novembre 2016. proposta di deliberazione per il consiglio comunale.
- Decreto Ministeriale **n. 106 del 15 settembre 2020**, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 ottobre 2020, che disciplina, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**R.U.N.T.S.**), le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante. Gli allegati tecnici B e C sono comprensivi di 2 appendici ciascuno, in formato excel. Le appendici rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. e non sono di immediato utilizzo da parte degli Enti. Ai sensi dell'art. 40 del D.M., gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Con DDG 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l'allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C.

3 Abbreviazioni ed acronimi

- CDPC codice della protezione civile (DLgs 1/2018);

- CTS Codice del terzo settore (DLgs 117/2017)
- RUNTS Registro unico nazionale del terzo settore;
- UCGC Unità Comunale di Gestione della Crisi (UCGC)

4 Le funzioni dei Comuni nell'ambito della protezione civile art 12 D.Lgs. 02/01/2018 n° 1

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di Protezione Civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

Per lo svolgimento della funzione di cui al comma precedente, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di Protezione Civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18 del DLgs 01/01/2018 n° 1, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

- a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) dl DLgs 1/18;
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 (DLgs 1/18);
- d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
- e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del CDPC di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
- f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, del CDPC all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
- g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del CDPC sulla base degli indirizzi nazionali e regionali

L'organizzazione delle attività di cui ai punti precedenti nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di Protezione Civile di cui all'articolo 18 (DLgs 1/18) e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

Il comune approva con deliberazione consiliare il **Piano di Protezione Civile** comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

- a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di Protezione Civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7 "*Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile*" , comma 1, lettere b) o c) del D. Lgs. N° 1 del 02/01/2018.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 "*Pianificazione di protezione civile*" del D.Lgs. 02/01/2018 n° 1, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

In base ai contenuti del regolamento comunale di Protezione Civile approvato con **DG n° 428/2015** l'Amministrazione provvede inoltre a:

- a) organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione tanto in emergenza quanto in condizioni ordinarie, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle strutture dell'Ente sia mediante l'acquisizione e l'utilizzo diretto di risorse proprie;
- b) predisporre il Piano Comunale di Protezione Civile e le successive integrazioni da sottoporre all'approvazione del Comitato e della Giunta Comunale, provvedendo direttamente agli aggiornamenti di competenza dirigenziale;
- c) organizzare e gestire le simulazioni e le esercitazioni di Protezione Civile per posti di comando, operative, dimostrative e miste;
- d) promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole di una cultura di Protezione Civile;
- e) realizzare iniziative per la formazione e l'addestramento professionale, nonché per il mantenimento e lo sviluppo delle migliori condizioni psicofisiche del personale dipendente e volontario, allo scopo di garantire il livello ottimale di efficienza ed efficacia degli interventi d'emergenza di Protezione Civile;
- f) realizzare e gestire il sistema di radiotrasmissioni di Protezione Civile;
- g) stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato Comunale di Protezione Civile;
- h) svolgere funzioni di collegamento con gli enti e le Amministrazioni esterne per le questioni di protezione e difesa civile, rappresentando il Servizio Comunale di Protezione Civile;
- i) realizzare ogni attività ad essa demandata dalle competenti autorità di Protezione Civile;
- j) esercitare ogni altra attività utile alle finalità di Protezione Civile.

5 Pianificazione di Protezione Civile art 18 D.Lgs. 02/01/2018 n° 1

La pianificazione di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, CDPC finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di Protezione Civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, CDPC definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
- b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio Nazionale;
- c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
- d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

È assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

6 I piani di emergenza di protezione civile approvati della Città di Moncalieri

Ricordato che il Piano di Emergenza rappresenta il documento di pianificazione operativa, suscettibile di implementazioni ed aggiornamenti dettati dall'evolversi della realtà territoriale e dell'assetto organizzativo e direttivo delle varie funzioni di supporto, strettamente integrato con le attività di pianificazione territoriale ed urbanistica dell'Ente.

Per garantire una risposta efficace alle calamità, agli enti locali spetta la pianificazione per la gestione dell'evento, che individua gli scenari di rischio del territorio, la strategia e il modello di intervento, le responsabilità e il sistema di scambio di informazioni tra sistema centrale e periferico. Il Dipartimento della Protezione Civile definisce i criteri generali per la pianificazione di emergenza e li indirizza alle Regioni, che danno indicazioni per la preparazione dei piani provinciali e comunali.

Province e Comuni predispongono i piani a seconda dei rischi del loro territorio.

Ai vari livelli territoriali e funzionali, il coordinamento segue i principi del **metodo Augustus**, che permette una gestione semplice e flessibile dell'emergenza.

Gli organi di coordinamento sono i "centri operativi", organizzati in funzioni di supporto, associate a diversi settori di attività e di intervento, es. "Tecnica e pianificazione" o "Volontariato".

Per ciascuna funzione è individuato un responsabile che, in situazione ordinaria, provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure in emergenza, in emergenza invece coordina e garantisce il raccordo con le diverse funzioni.

La città di Moncalieri si è dotata di un piano di protezione civile approvato con **Deliberazione di Giunta Comunale n° 369 del 22 Ottobre 2008** "Approvazione del piano di Protezione Civile del Comune di Moncalieri in attuazione della delibera programmatica di protezione civile n. 17 del 3/4/06".

Con **Deliberazione di Consiglio comunale n° 162 del 22 dicembre 2015** l'Amministrazione Comunale si è predisposta ad approvare il "Piano Comunale di emergenza" che costituisce

completo aggiornamento del piano approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 369 del 22/10/2008.

Il documento prevedeva:

- l'aggiornamento e verifica del Piano Comunale di Emergenza di cui all'art. 15 della L. 225/92 e s.m.i. con raccolta, verifica ed organizzazione della documentazione relativa alle modifiche territoriali e normative intercorse.
- La predisposizione dei Lineamenti della pianificazione di emergenza.
- L'individuazione degli obiettivi conseguire per dare un'adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione d'emergenza.
- La definizione delle competenze dei vari operatori per le situazioni di emergenza individuata
- L'aggiornamento degli scenari di rischio presenti sul territorio con particolare riferimento allo scenario di rischio legato alle Industrie a Rischio di Incidente Rilevante ex Dlgs 334/99 presenti sul territorio ed alle attività c.d. "sottosoglia" ed alla realizzazione degli interventi di cui all'adeguamento al PAI (Piano Assetto Idrogeologico).
- La definizione del Modello d'intervento con predisposizione di Schede Operative: tale modello deve descrivere l'assegnazione delle responsabilità decisionali e delle azioni da attuare ai vari livelli di comando e controllo con riferimento all'organizzazione del metodo *Augustus* per l'Unità di Crisi comunale, per l'utilizzo delle risorse in maniera razionale e definendo un sistema di comunicazione che consenta uno scambio costante di informazioni.
- Previsione di momenti formativo dei componenti dell'Unità di Crisi Comunale con:
 - ✘ Verifica della procedura prevista in caso di eventi meteo di codice 1 - 2 e 3 del disciplinare regionale per l'attivazione e svolgimento delle attività attribuite alle funzioni dell'Unità di Crisi in corrispondenza dei livelli di criticità meteo-idrogeologica e livelli di allerta della struttura comunale.
 - ✘ Esercitazione organizzata per "posti di comando" riferita ad uno scenario emergenziale di evento meteo-idrogeologico di criticità elevata e contestuale attività di tuttoraggio e formazione diretta al personale che sarà impiegato in emergenza a familiarizzare con le responsabilità e le mansioni che deve svolgere in emergenza.
 - ✘ La Verifica delle procedure di coordinamento per la gestione delle emergenze a livello di Comune capofila COM, con particolare riferimento alle procedure per:
 - ◆ gestione delle comunicazioni tra i comuni afferenti il COM (sistemi radio, fax, mail, ecc.) in caso di allerta meteo
 - ◆ modalità di gestione delle procedure di emergenza per situazioni di eventi interessanti due o più comuni afferenti il COM di Moncalieri (segnalazione, richiesta risorse, attivazione volontari, ecc.).

Con **Deliberazione di Consiglio comunale n° 129 del 27 Settembre 2018** l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad approvare la "Carta di aggiornamento del rischio idrogeologico - aggiornamento del quadro del dissesto" (parte 1 e parte 2) a sostituzione della "carta del rischio idrogeologico" del "piano di emergenza comunale aggiornamento 2015" e della disciplina per la revisione periodica e l'aggiornamento della pianificazione d'emergenza comunale.

La documentazione di raccordo tra quanto approvato nel 2015 e l'aggiornamento 2018 è rappresentata dai documenti di seguito riportati che verranno resi disponibili alle associazioni per la dovuta consultazione presso il link

<https://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/689>

- (01_Elenco_elaborati);
- (02_Volume_1) – 'Guida al piano di protezione civile';
- (03_Volume_2) – 'Analisi Territoriale';
- (04_0_Volume_3) – 'Analisi dei rischi potenziali e scenari di evento'
- (04_1_MON) Integrare con la scheda:
- (05_MON_Scenario_Carpice_190225) - 'Scenario rischio Area Carpice' (Piano 2018);
- (06_Volume_4) – 'Struttura organizzativa';

- (07_0_Volume_5-01) - 'Procedure di intervento per tipologia di evento procedure per aree territoriali omogenee'.

Sono state sostituite le seguenti schede dell'elaborato 1, Volume 5 - 'Procedure di intervento per tipologia di evento':

- Schede 0 (schede 0.1 e 0.2);
- Scheda 1 (schede 1.1.; 1.2 e 1.3);
- Scheda 2;
- Scheda 6.

Con le seguenti schede (Piano 2018):

- (08_MON_03_PO_Temporali_190416) - Scheda 1.0;
- (09_MON_04_PO_Piogge_190416) - Schede: 1.1; 2.1 e 3.1;
- (10_MON_05_PO_Neve_190416) - Schede: 1.2; 2.2 e 2.3.

E integrate con le seguenti schede (Piano 2018):

- (11_MON_01_PO_EL_CARPICE_190416) - Scheda 4.1;
- (12_MON_02_PO_EG_CARPICE_190416) - Scheda 4.2;
- (13_MON_PO INFORMAZIONE alla popolazione in caso di allerta meteo_190221) – Scheda 'Procedura di informazione alla popolazione in caso di allerta meteo'.

Mantenute le seguenti schede (14_0_Volume_5-02):

- Scheda 3 – 'INCIDENTE INDUSTRIALE, TRASPORTI, INQUINAMENTO';
- Scheda 4 – 'INCIDENTE PRESSO LO STABILIMENTO 'ALBESIANO SISA VERNICI S.R.L.';
- Scheda 5 – 'RISCHIO SISMICO'.

Eliminate le seguenti schede dell'elaborato 2, Volume 5 - 'Procedure per aree territoriali omogenee':

- da Scheda Zona A a Scheda Zona Z.

Sostituito l'Allegato al Volume 5 'Carta dei punti di monitoraggio' con:

- la Tav. 1 (14_MON_Tav_01_Dissesti_Rischio_Idrogeologico) - 'Carta di Aggiornamento del rischio idrogeologico - Aggiornamento del quadro del dissesto' - Scala 1:10000 del luglio 2018 (Piano 2018);
- la Tav. 2 (15_MON_Tav_02_Dissesti_Rischio_Idrogeologico) - 'Carta di Aggiornamento del rischio idrogeologico - Aggiornamento del quadro del dissesto' - Scala 1:10000 del luglio 2018 (Piano 2018).

Sostituito l'Allegato al Volume 5 'Descrizione dei percorsi redatta a cura dell'ARI per l'osservazione dei fiumi e torrenti' con:

- (16_MON_Monitoraggio_190225) la Scheda 'Punti di monitoraggio e sorveglianza in situazioni di allerta meteo - Monitoraggio e presidio per il rischio idrogeologico e idraulico' (Piano 2018).

Sostituito l'Allegato al Volume 5 'Elenco delle aree di protezione civile' con:

- (17_0_MON_Aree_Emergenza_181226) - la Scheda 'Gestione delle Aree di Emergenza' (Piano 2018).

- (18_0_Volume_6) - Strumenti (Moduli, Ordinanze, Manifesti, Piano di comunicazione) e allegati.

Integrato con la seguente modulistica (Piano 2018):

- (18_2_MON_00_All_Attivazione_Fase_Operativa_181019) - 'Comunicazione della Fase Operativa attivata a livello comunale';
- (18_3_MON_01_OS_Attivazione del Centro Operativo Comunale_181219) - 'Ordinanza – Attivazione del centro operativo comunale (C.O.C);
- (18_4_MON_02_All_Attivazione_Volontari_181219) – 'Attivazione del volontariato';
- (18_5_MON_03_All_Diario_Segnalazioni_Comunicazioni_181219) – 'Diario delle comunicazioni/segnalazioni';
- (18_6_MON_04_OS_Transennamento_181219) – 'Ordinanza transennamento';
- (18_7_MON_05_OS_Consumo acqua potabile_181219) – 'Ordinanza Acque destinate al consumo umano';

- (18_8_MON_06_OS_Evacuazione generale popolazione_181219) – 'Ordinanza evacuazione generale della popolazione';
- (18_9_MON_07_OS_Chiusura precauzionale scuole_181219) – 'Ordinanza chiusura precauzionale scuole';
- (18_10_MON_08_OS_Chiusura pubblica strada_181219) – 'Ordinanza – Chiusura al traffico di strada pubblica';
- (18_11_MON_09_OS_Accoglienza in edificio scolastico_181219) – 'Ordinanza – Accoglienza temporanea in edificio scolastico';
- (18_12_MON_10_OS_Smaltimento carcasse animali_181219) – 'Ordinanza smaltimento di carcasse animali'.

- Volume 9 - Atlante cartografico – Tavole di piano.

Mantenute le seguenti tavole:

- (20_MON) - 'Elaborato Tecnico RIR - Vulnerabilità territoriale e compatibilità';
- (21_MON) - 'Carta del Rischio Incendi' - scala 1:10000;
- (22_MON) - 'Carta delle Risorse Attivabili' - scala 1:10000;
- (23_MON) - 'Carta della Viabilità Collinare' - scala 1:10000.

Sostituire le Tavole:

- n. 2 'Carta del rischio idrogeologico' 1:10000;
- n. 6 'Carta delle aree territoriali omogenee ai fini di PC' 1:10000.

Con:

- Tavv. 1 e 2 'Carta di Aggiornamento del rischio idrogeologico - Aggiornamento del quadro del dissesto' Scala 1:10000 del luglio 2018 (Piano 2018);
- Tavv. 3 e 4 'Carta della pericolosità idraulica e delle infrastrutture' Scala 1:10000 del luglio 2018 (Piano 2018).

7 Il volontario di protezione civile art 32 del Dlgs 1/2018

Con riferimento all'articolo 32 *Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile* del D.Lgs. N° 1 del 02/01/2018 in modo non esaustivo si definiscono i requisiti del volontario di protezione civile.

Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di Protezione Civile di cui all'articolo 2 *Attività di protezione civile* del CDPC, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del CDPC, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

La partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5 *Attività di interesse generale*, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione.

4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3 *Norme applicabili*, 4 *Enti del Terzo settore*, comma 2, 32, comma 4, e 41 *Reti associative*, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano anche al volontariato.

5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di Protezione Civile sono definiti dalle disposizioni contenute nel CDPC che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:

a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;

b) garantire la partecipazione del Volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7 *Tipologie degli eventi emergenziali*, comma 1, lettere a), b) e c), del Dlgs n° 1 del 02/01/2018 prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;

c) garantire la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.

8 Partecipazione attiva dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile

La partecipazione attiva dei cittadini e del volontariato alle attività di protezione civile con riferimento al D. Lgs n° 1 del 02/01/2018 (CDPC) è individuata dagli articoli riportati di seguito ai quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti

- art 31 Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile;
- art 32 Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile;
- art 33 Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- art 34 Elenco nazionale del volontariato di protezione civile;
- art 35 Gruppi comunali di protezione civile;
- art 36 Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile;
- art 37 Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità;
- art 38 Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile;
- art 39 Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile;
- art 40 Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile;
- art 41 Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza;

9 Le Convenzioni di cui all'art 56 del D. Lgs. 117 del 03/07/2017 (CTS)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3. bis. (omissis)

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

10 Attività di istituto della protezione civile

Il soccorso alla popolazione in emergenza è l'attività che identifica la funzione principale della Protezione Civile, anche se negli anni le competenze del sistema si sono estese allo sviluppo della conoscenza dei rischi, alla formazione, alla diffusione della cultura della prevenzione al rischio e alle azioni per evitare o ridurre al minimo i danni delle calamità.

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" (CDPC) ridefinisce le attività di Protezione Civile individuate per la prima volta dalla Legge 225/1992 del 24/02/1992 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile:

- Previsione;
- Prevenzione e mitigazione dei rischi;
- Gestione delle emergenze;
- Superamento dell'emergenza.

Alle attività di protezione civile concorrono diverse amministrazioni e istituzioni, pubbliche e private, che la legge individua quali componenti e strutture operative del Servizio Nazionale.

10.1 Previsione

Consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

10.2 Prevenzione

Consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

10.3 Attività di prevenzione non strutturale

Sono attività di prevenzione non strutturale di Protezione Civile quelle concernenti:

- a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
- b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18 “*Pianificazione di protezione civile*” del CDPC;
- c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
- d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
- e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
- g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
- h) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

10.4 Attività di prevenzione strutturale di protezione civile

Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

- a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
- b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
- c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22 *Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile* del CDPC.

10.5 Gestione dell'emergenza

Consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle persone e agli animali colpite da eventi calamitosi attraverso la riduzione del relativo impatto con l'emergenza, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. Quando un evento colpisce un territorio, il Sindaco - Autorità di protezione civile nell'ambito del Servizio Nazionale - ha il compito di assicurare i primi soccorsi alla popolazione, coordinando le strutture operative locali sulla base dei piani comunali di emergenza (**evento di tipo “a”**). Se i mezzi e le risorse a disposizione del Comune non sono sufficienti a fronteggiare l'emergenza, intervengono la Provincia – Città Metropolitane, la Prefettura - Uffici territoriale del governo, e la Regione, che attivano le risorse disponibili sui territori di propria competenza (**evento di tipo “b”**). Nelle situazioni più gravi, su richiesta del Governo regionale, subentra il livello nazionale, con la

dichiarazione dello stato di emergenza (**evento di tipo “c”**): il coordinamento degli interventi viene assunto direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera attraverso il Dipartimento della Protezione Civile. È in questi casi che il Servizio Nazionale viene impegnato in tutte le sue componenti e strutture operative.

10.6 Superamento dell'emergenza

Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro di tutta la popolazione colpita dall'emergenza, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

11 Attività complementari e accessorie in materi di protezione civile

Alle associazioni convenzionate oltre alle attività istituzionalmente riconducibili ai ruoli svolti nell'ambito della protezione civile previste nel Decreto Legislativo n° 1 del 02/01/2018 sarà richiesto lo svolgimento di **attività complementari ed accessorie da svolgersi a supporto dell'amministrazione comunale** al fine di attuare le strategie di preventivazione ed intervento previste nel piano comunale di emergenza e suoi aggiornamenti adottato dall'amministrazione relativamente agli scenari di rischio ivi previsti:

- ✓ Rischio meteorologico
- ✓ Rischio idrogeologico
- ✓ Rischio sismico
- ✓ Rischio incendio urbano e boschivo
- ✓ Rischio chimico industriale e vulnerabilità delle falde
- ✓ Attività di sorveglianza aerea
- ✓ Attività di supporto logistico ispettivo all'amministrazione extra eventi di protezione civile e sul territorio
- ✓ Attività di monitoraggio aree verdi
- ✓ Attività di pattugliamento e pronta reperibilità

Le suddette attività dovranno essere svolte dalle associazioni garantendo la presenza sul territorio di almeno un addetto (o squadra di addetti) per un turno quotidiano di 8 h. Tali attività potranno essere svolte contestualmente alle ore di reperibilità h 24/24 che le associazioni dovranno sempre garantire in base al calendario concertato tra le stesse dopo la sottoscrizione della convenzione.

Si stima un impegno complessivo di circa 3000 h/anno nell'ordinaria gestione valutati come segue:
 $365 \text{ gg} \times 8 \text{ h/g} \times 1 \text{ persona associazione} = 2920 \text{ h/anno circa } 3000 \text{ h/anno}$

Per le attività suddette sarà riconosciuto un compenso massimo di euro 3.650 Euro/anno nel rispetto di quanto indicato all'articolo 17 comma 4 del DLGS 117/2017 e a seguito di rendicontazione.

Le ore di presenza indicate devono intendersi come ore totali prestate da ogni singola associazione convenzionata.

11.1 Rischio meteorologico

Attività di vigilanza e monitoraggio meteo a supporto dell'amministrazione comunale da attuarsi garantendo la presenza di volontari in affiancamento al personale comunale soprattutto in caso di particolare situazioni di criticità idrogeologica e idraulica.

L'attività di collaborazione relativa al rischio meteorologico consiste nella vigilanza meteo sul territorio e nella consultazione periodica e costante delle previsioni meteorologiche con particolare riguardo alle situazioni di allerta meteoidrologica e idraulica, rilevate dalle stazioni della rete di monitoraggio della regione Piemonte reperibili al sito:

http://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/allerta/index.html

I volontari aderenti all'associazione di protezione civile coadiuveranno l'amministrazione comunale nella diffusione dei bollettini di criticità, dei bollettini di aggiornamento e dei messaggi di allerta. L'attività sarà organizzata in base alle esigenze dell'unità di crisi se costituita o dell'Amministrazione comunale qualora si preveda l'evolversi di situazioni meteorologiche avverse. Attività di vigilanza meteo, a supporto dell'Unità di Crisi o dell'Amministrazione inoltre, nelle fasi di analisi delle previsioni meteorologiche, basate sull'interpretazione dei "modelli meteorologici" a scala temporale di breve scadenza e a scala temporale brevissima prevede l'attività di veglia meteorologica, consistente in attività di monitoraggio ambientale dei parametri fisici rilevati dalle stazioni meteorologiche regionali o dei parametri fisici desumibili dal territorio con osservazione diretta (fiumi, torrenti, canali, ecc..)

I volontari dell'associazione collaboreranno per l'analisi delle previsioni a scala temporale a breve scadenza e now-casting/brevissima scadenza (sino a 12-18 ore).

Lo studio del previsore meteorologico si articola in due principali fasi: la diagnosi e la prognosi. Nella prima fase il previsore si avvale delle osservazioni effettuate dalle stazioni al suolo e in quota, dal satellite e dai radar meteo, utilizza le mappe dell'analisi oggettiva che danno la distribuzione nella bassa atmosfera dei valori delle grandezze fisiche oggetto di studio.

La seconda fase, invece, consiste nello studio dello stato futuro previsto dell'atmosfera, dell'evoluzione dei vari soggetti individuati nella diagnosi (vento, temperature, pressione, fenomeni meteorologici, ecc), della formazione, intensificazione, attenuazione o dissolvimento dei vari modelli concettuali a scala sinottica.

Sarà, inoltre, svolta attività di formazione rivolta ai Volontari di Protezione Civile sui temi della Meteorologia con specifico riferimento ai rischi idrogeologico e incendi boschivi, secondo le modalità previste dalla Sezione protezione civile.

Costituirà titolo preferenziale, per poter aderire a questa tipologia di collaborazione, il possesso di una maturata conoscenza del territorio .

11.2 Rischio idrogeologico

L'attività di monitoraggio su fiumi, rii e frane e dissesti idrogeologici ed i relativi interventi nel territorio comunale dovrà essere espletata con automezzi adeguatamente attrezzati di proprietà dell'Associazione, ovvero concessi in comodato d'uso con atto registrato e munito del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada).

Saranno considerati utili allo scopo i soli autoveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo fuoristrada e/o Pick-Up, attrezzati con almeno una motopompa avente portata minima di svuotamento sufficienti e funzionali per le attività da eseguire anche carrellate ed auto alimentate.

Non saranno ritenute utili le pompe di aspirazione ad alimentazione elettrica per ovvi motivi di continuità delle attività prestate in fase di soccorso.

11.3 Rischio sismico

Il livello di sismicità del Comune di Moncalieri viene ascritto alla zona 4, tuttavia quantunque classificato in "Zona 4", si localizza in una porzione della Provincia di Torino caratterizzata dalla diffusa presenza, a breve distanza, di comuni ricadenti in "Zona 3" (margine pedemontano della Val di Susa).

Riferendosi in particolare al territorio comunale di Moncalieri e ai comuni della pianura torinese, si riportano le caratteristiche salienti di alcuni eventi recenti significativi:

- l'evento sismico del 17.06.2005, ore 23.23.00, magnitudo 3, con localizzazione epicentrale lungo il T. Sangone in comune di Rivalta di Torino al confine con il comune di Bruino;
- l'evento sismico dell'11.11.2004, ore 11.25.26, magnitudo 1.8, con localizzazione epicentrale presso il concentrico di Piossasco - l'evento sismico del 14.05.2004, ore 00.30.35, magnitudo 3.9, con localizzazione epicentrale tra Chiusa San Michele e la Sacra di San Michele (massima magnitudo osservata nel periodo);

- l'evento sismico del 23.01.2005, ore 2.30.12, magnitudo 2.8, con localizzazione epicentrale presso il concentrico di Alpignano (sponda destra F.Dora Riparia);
- l'evento sismico del 03.07.2004, ore 01.32.49, magnitudo 2, localizzazione epicentrale simile all'evento precedente.

L'attività richiesta ai volontari si esplicherà principalmente attraverso attività di collaborazione con l'Amministrazione in caso di evento sismico finalizzata alle verifiche sul territorio per prevedere evoluzioni di fenomeni dovuti a crollo instabilità di strutture luoghi pendii, interruzioni delle utenze, danni alle infrastrutture ecc..

11.4 Rischio incendio urbano e boschivo

Le Associazioni si impegnano a prestare volontaria collaborazione per le attività di supporto idrico alle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento, attivate in caso di necessità mediante l'impiego di propri automezzi di proprietà dell'Associazione/Gruppo Comunale, ovvero concesso in comodato d'uso con atto registrato, e con una squadra di volontari composta da almeno n. 2 unità. Gli stessi dovranno essere debitamente formati per le attività antincendio ed in possesso del relativo attestato. Costituirà titolo preferenziale il possesso della maggiore esperienza nell'alveo delle attività oggetto di convenzionamento.

Per le attività di cui ai punti precedenti tutti i veicoli dovranno essere permanentemente assicurati (RC Auto, la copertura assicurativa deve essere estesa allo svolgimento di attività di protezione civile) ed in regola con la revisione periodica per l'intero periodo di validità della convenzione e comunque dotati dei Dispositivi di segnalazione ottico- acustici conformi alla normativa vigente.

Tutti i volontari impiegati devono essere in **possesso dell'idoneità fisica** a svolgere le attività ed in **particolare i volontari adibiti ad attività antincendio** devono essere in possesso della idonea certificazione sanitaria secondo quanto stabilito dalla Conferenza Unificata del 25 luglio 2002, n. 597 – “Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato”, in ossequio a norme e disposizioni vigenti in materia.

L'attività dovrà essere espletata con automezzo attrezzato di proprietà dell'associazione, ovvero concesso in comodato d'uso con atto registrato all'Agenzia delle entrate e munito del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada), e con una squadra di volontari composta da minimo 2 unità. Saranno considerati idonei allo scopo i soli autoveicoli/autocarri, preferibilmente del tipo fuoristrada e/o Pick-Up.

Non saranno presi in considerazione gli autoveicoli di qualunque genere in abbinamento a carrelli appendice dotati di moduli idrici poiché tale adattamento non consente un impiego in condizioni di sicurezza. Le Associazioni garantiscono la disponibilità nel prestare la propria attività, su richiesta dell'Amministrazione anche oltre il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi o cittadini, anche su situazioni emergenziali di particolare entità e gravità per la pubblica e privata incolumità, che possono verificarsi su tutto il territorio comunale.

L'attività dovrà essere svolta da personale adeguatamente formato ai fini antincendio.

Possono presentare domanda le Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali che dispongono di automezzi, anche non attrezzato con modulo per lo spegnimento AIB, di proprietà dell'Associazione, ovvero concesso in comodato d'uso con atto registrato e munito del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada), e con una squadra di volontari composta da 2 unità per ciascun turno.

Le squadre di monitoraggio, per le attività A.I.B., dovranno disporre di una strumentazione minima (soffiatori e/o batti fiamma) per le eventuali operazioni di primo intervento di spegnimento su principio d'incendio.

11.5 Rischio chimico industriale e vulnerabilità delle falde

La valutazione del rischio chimico-industriale consiste nella stima della probabilità di accadimento dell'incidente in relazione al danno atteso, sugli insediamenti umani e sull'ecosistema in genere.

Si definisce incidente chimico-industriale un evento anomalo, soggetto ad un potenziale sviluppo incontrollabile, che colpisce un impianto industriale nel quale sono contenute sostanze chimiche aventi caratteristiche di "nocività" e tossicità per l'ambiente circostante. Questa "nocività" può manifestarsi sostanzialmente in tre modi, fra loro variamente combinabili:

- incendio e conseguente propagazione di un'onda termica e di fumi tossici (rilascio energetico -calore);
- esplosione e conseguente propagazione di un'onda d'urto (rilascio energetico-sovrappressione);
- diffusione di sostanze tossico-nocive, in forma di liquidi, vapori, fumi, polveri, nebbie o simili (rilascio tossico).

La pianificazione dell'emergenza per le industrie a rischio di incidente rilevante viene gestita mediante i Piani di emergenza esterna (Pee), redatti da parte della Prefettura per ciascun impianto, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.

Il Comune, in ottemperanza a quanto stabilito dagli enti sovraordinati, interviene nella gestione dell'emergenza per quanto di competenza (soccorso alla popolazione).

Ai fini della pianificazione di emergenza esterna non hanno rilevanza solo i singoli eventi incidentali (cause impiantistiche), ma anche l'effetto di tali eventi sul territorio circostante ed in particolare sulla popolazione.

Per valutare i possibili scenari incidentali vanno quindi presi in considerazione:

- la tipologia di sostanza rilasciata;
- la durata dell'esposizione;
- l'ubicazione approssimativa del rilascio;
- le distanze di impatto.

Le azioni di pianificazione andranno impostate su tre diverse zone:

- Prima zona (zona di sicuro impatto): è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane. Questa area è presumibilmente limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento.
- Seconda zona (zona di danno): pur essendo ancora possibili effetti letali per individui sani, almeno limitatamente alle distanze più prossime allo stabilimento, questa zona, esterna rispetto alla precedente, è caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendano le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, etc...).
- Terza zona (zona di attenzione): questa area, esterna alla precedente, è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, genericamente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili.

Una parte importante della pianificazione di emergenza consiste nel rendere noto alla popolazione i rischi a cui va incontro e informarla sui comportamenti da adottare in caso di incidente rilevante.

I contenuti e le modalità della comunicazione saranno ovviamente differenti per le tre zone di pianificazione precedentemente individuate; si dovrà infatti svolgere un'informazione particolarmente attiva e capillare nella prima zona, mentre nella terza sarà sufficiente fornire notizie generalizzate sul problema.

Nella piano di protezione civile sono riportate le schede relative agli scenari di rischio della zona Carpice.

Altre aree di rilevante interesse dal punto di vista industriale sono riportate nella tavola 09-00300

Le principali aggregazioni a livello territoriale sono riscontrabili nelle seguenti zone:

- area industriale a Nord della Tangenziale Sud di Torino
- insediamenti produttivi a carattere lineare tra Borgata Palera e Trofarello
- insediamenti produttivi a carattere lineare ad Est della Stazione Ferroviaria
- area industriale ad Ovest S.S.20, tra Via Juglaris e Strada Carpice
- insediamenti produttivi diffusi nella zona di Borgo Mercato

- insediamenti produttivi diffusi nella zona a Nord del T.Sangone

11.6 Attività di sorveglianza aerea

Attività di collaborazione è finalizzata al monitoraggio del territorio a supporto delle attività di prevenzione e conoscitive che fanno capo all'amministrazione. Tali attività sono finalizzate alla prevenzione delle calamità naturali e al contrasto degli Incendi Boschivi e a tutte quelle situazioni di criticità correlate al rischio idrogeologico risolvibili con attività di manutenzione da effettuarsi sul territorio.

La collaborazione può essere effettuata mediante l'impiego di velivoli ultraleggeri (tipo droni) da parte di volontari dotati di specifiche abilitazioni richieste per la particolare attività e nel rispetto delle norme applicabili. Il 31 dicembre 2020 diventando applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni, decadono le regolamentazioni nazionali in materia di operazioni con UAS (aeromobile a pilotaggio remoto anche APR) a meno delle operazioni che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) n. 1139/2018 e degli aspetti che rimangono di competenza dello Stato Membro.

L'ENAC in data 4 gennaio 2021 ha pubblicato il Regolamento UAS-IT, applicabile dal 31 dicembre 2020, che disciplina quanto di competenza degli Stati Membri.

L'Associazione effettua l'attività oggetto della collaborazione sulla base delle disposizioni di volta in volta impartite dall'Amministrazione comunale prevedendo per l'intero periodo di validità della presente convenzione ore di volo sul territorio.

Le specifiche modalità operative e le procedure di attivazione dell'Associazione saranno stabilite dal responsabile della Unità comunale di Gestione della Crisi che avrà il compito di individuare i giorni e le fasce orarie in cui effettuare il monitoraggio aereo.

L'attività di sorveglianza potrà avvenire anche a seguito delle osservazioni sistematiche preventive condotte dalle associazioni durante le attività di monitoraggio del territorio e finalizzate alla prevenzione delle situazioni di rischio.

Costituirà titolo preferenziale il possesso della maggior esperienza nell'alveo delle attività oggetto di convenzionamento.

11.7 Attività di supporto logistico ispettivo all'amministrazione extra eventi di protezione civile e sul territorio

Potranno essere richiesti altri interventi in occasione di grandi eventi extra-convenzione, ovvero non rientranti nei calendari e/o nella attività elencate nei precedenti paragrafi,

Tali interventi richiedono il supporto logistico dell'Associazione all'Amministrazione Comunale per la garanzia della sicurezza della popolazione e delle aree del territorio, e dovranno essere formalmente attivati da parte degli organi richiedenti, valutati dall'Associazione per le verifiche di compatibilità con le normative di protezione civile e, se ritenuti consoni, oggetto di pianificazione logistica ed accordi economici per i rimborsi spese commisurati al tipo di impegno previsto.

Il compenso potrà trovare copertura nel budget annuale stanziato per ogni associazione o in fondi extra budget annuale appositamente stanziati dall'amministrazione comunale

Potrà essere richiesto il supporto alle attività amministrative in occasione di

- Eventi,
- Manifestazioni,
- Sopralluoghi eseguiti sul territorio comunale finalizzati alla prevenzione dei rischi,
- Indagini conoscitive sullo stato di degrado patrimoniale comunale (indagini su rii, canali, edifici comunali, manufatti ecc...)

L'Associazione assicura il supporto logistico all'Amministrazione Comunale, nonché assistenza "antipanico" al cittadino, con un numero adeguato di risorse in occasione delle manifestazioni ricorrenti, ritenute importanti per l'alta numerosità degli spettatori richiamati.

Il calendario di dettaglio delle attività gli eventuali supporti logistici saranno concordati con l'amministrazione comunale

11.8 Attività di monitoraggio aree verdi

L'attività da attuarsi da parte dell'Associazione consiste nel monitoraggio del territorio e nella rilevazione dei relativi rischi urbani e consta delle seguenti attività :

- Servizio presso i parchi e giardini pubblici cittadini e aree boschive urbane ed extraurbane al fine di effettuare un'attività informativa rivolta al corretto uso delle aree da parte dei cittadini e rilevazione delle criticità a livello di potenziali rischi esistenti (alberi, strutture, ecc.);

Il calendario di dettaglio delle attività gli eventuali supporti logistici saranno concordati con l'amministrazione comunale

11.9 Attività di pattugliamento e pronta reperibilità

La collaborazione per l'attività di pattugliamento del territorio da espletarsi periodicamente nella fascia oraria compresa dalle **ore 0:00 alle ore 24:00** è finalizzata alla prevenzione e al contrasto del verificarsi degli scenari di rischio.

Le associazioni dovranno garantire la **reperibilità telefonica 24h/24h**

Per tutto il periodo di validità della Convenzione, le squadre potranno essere attivate su disposizione del responsabile dell'Unità Comunale di Gestione della Crisi (UCGC) per ogni sopraggiunta esigenza inerente a tutte le attività della Sezione Protezione Civile.

Le associazioni si impegnano a sottoscrivere apposito **calendario di reperibilità 24h/24h e 7 giorni / 7 giorni** da sottoporre all'Amministrazione comunale al fine di garantire la disponibilità degli operatori sul territorio comunale per fare fronte ai primi interventi di protezione civile.

12 Rimborsi per le attività ordinarie, contributi straordinari, liquidazioni, e rapporti di servizio ed attività di co-progettazione

12.1 Premessa alle attività di co-progettazione

L'articolo 12 della Legge 07/08/1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) al comma 1 stabilisce che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Il sostegno alle associazioni del terzo settore persegue il fine di:

- sostenere «**l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa**, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione» (ex 1);
- assicurare «**il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento**», nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la co-programmazione è finalizzata «**all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili**», mentre la co-progettazione è finalizzata «**alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione**».

L'Amministrazione potrà, pertanto, individuare enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato, nonché sottoscrivere convenzioni (in aggiunta a quella oggetto del presente bando) con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale «finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli

rispetto al ricorso al mercato», potendo rimborsare esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nonché concedere agli stessi «sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», purchè predeterminati su base regolamentare interna.

In definitiva, si potrà:

- Realizzare attività di partenariato, prevedendo il cofinanziamento degli interventi;
- Sottoscrivere delle convenzioni, prevedendo solo il rimborso delle spese documentate in base a quanto disposto dal D. Lgs. 117/17;
- Sostenere le iniziative dei soggetti, prevedendo di erogare contributi a fondo perduto (ossia, senza controprestazione).
- Proporre attività di co progettazione finalizzate al recupero del territorio;
- Proporre attività di co progettazione finalizzata alla formazione e informazione in materia di protezione civile rivolta a personale dell'amministrazione o soggetti terzi;
- Proporre attività di co progettazione finalizzata alla sensibilizzazione ed inclusione della popolazione in tema di protezione civile e salvaguardia del territorio

12.2 Copertura finanziaria

L'Amministrazione comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 3 del D. Lgs. n. 1/2018 e dell'art. 56 *Convenzioni*, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 117/2017, riconoscerà alle Associazioni che sottoscriveranno la convenzione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nella misura massima di:

Capitolo 149690 “Contributo associazioni volontariato protezione civile e rimborsi assicurazioni”

Esercizio 2022 somma stanziata € 30.000,00;

Esercizio 2023 somma stanziata € 30.000,00;

L'importo stanziato sarà suddiviso tra il numero massimo di associazioni ammesse alla sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'articolo 15

Le somme saranno liquidate a seguito di presentazione dei giustificativi di spesa da parte dell'Associazione con cadenza quadrimestrale, **(entro 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre di ogni anno)** alla chiusura delle attività oggetto della Convenzione.

La liquidazione è subordinata alla verifica delle stesse ed alla conseguente ed effettiva disponibilità e partecipazione dell'Associazione in ordine alle richieste di intervento pervenute da parte dell'Amministrazione

Inoltre, l'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli funzionali a verificare l'attinenza, l'effettività e la congruità delle spese oggetto di rendicontazione.

Con specifico riferimento ai rimborsi, si evidenzia che gli stessi devono avere ad oggetto i soli costi sostenuti e relativi documenti comprovanti l'effettiva spesa sostenuta, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Inoltre, il rimborso dei costi indiretti (es. canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di convenzione (Cfr. Cons. St., 16.4.2015, n. 3208; TAR Piemonte, 26.6.2015, n. 1082).

Si evidenzia (vedasi art 17 del CTS) che l'attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate (con esclusione di qualsiasi rimborso forfettario), consentito entro i limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dall'organizzazione in ragione anche dell'organizzazione specifica del servizio, della natura dei rapporti di lavoro, del rapporto numerico tra volontari e lavoratori stipendiati. Tale rimborso, che è a carico dell'organizzazione, rappresenta una delle voci di costo rimborsate dell'amministrazione.

Si evidenzia che se non correttamente applicato, il rimborso dei volontari potrebbe costituire una forma di pagamento della prestazione del volontario in contrasto con la Legge 266/1991.

L'importo stanziato dall'amministrazione per ogni associazione rappresenta il limite superiore riconoscibile per le spese sostenute e rendicontate dalle associazioni dando atto che qualora tale contributo venga maturato e rendicontato e corrisposto prima della scadenza della convenzione, l'associazione rimane ugualmente obbligata a prestare i servizi richiesti per tutto il periodo previsto dalla convenzione sottoscritta senza la possibilità di avanzare ulteriori pretese relative alle spese sostenute.

12.3 Contributi per acquisto di beni strumentali

Eventuali richieste di contributi per acquisti di beni strumentali (art. 76 del CTS (...) "beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y) del d.lgs. 117/2017 e che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni ...") necessari alla esecuzione delle attività previste in convenzione verranno valorizzate in base ai contenuti della sentenza della corte dei conti di Trento 21/01/2020 n° 2 riconoscendo alle associazioni la quota parte del valore dichiarato del bene acquistato, rapportato al solo periodo utile della convenzione sottoscritta a fronte di una vita nominale di anni cinque dello stesso.

Esempio:

VB= Valore bene Euro 2,000

VU= Vita utile = 5 anni

TDC= Temine della convenzione = 2 anni

Valore di contributo riconosciuto $VCR = (TDC/VU) \times VB = 0,4 \times 2.000 = 800$ Euro/due anni = 400 euro/anno.

Il valore residuo $VR = 2000 - 800 =$ Euro 1.200 verrà eventualmente riconosciuto con la stessa metodologia solo nel caso di rinnovo della convenzione in essere considerando per VR la stessa vita utile pari a **5 anni** e rapportando tale vita utile al periodo di rinnovo della convenzione fino al completa estinzione del valore del bene.

Se non diversamente documentato la vita utile di attrezzature, macchine (come definite dalla direttiva macchine) sarà considerata pari a 5 anni.

L'amministrazione si riserva di **verificare l'utilizzo esclusivo** del bene oggetto del rimborso per attività riconducibili alla convenzione in essere.

12.4 Rapporti di servizio periodici

L' Associazione, oltre ad attivare in caso di necessità le normali procedure operative per far intervenire le strutture preposte in casi di emergenza, **provvederà a stilare un rapporto di servizio quadrimestrale (in coincidenza con la richiesta di rimborso) a testimonianza delle attività eseguite che invierà all'amministrazione a mezzo posta elettronica o nei modi che l'amministrazione riterrà più opportuni**

13 Soggetti ammessi a presentare la candidatura

In base ai contenuti del punto 1.2 del DPCM 09/11/2012 l'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni). Le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano altresì i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:

- 1). esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:
 - a. assenza di fini di lucro;
 - b. esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile;
 - c. presenza prevalente della componente volontaria;

2) Assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);

L'ufficio locale del casellario, sito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia all'interessato il certificato del casellario giudiziale (art. 24 T.U.), il quale: contiene i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa (i provvedimenti penali di condanna definitivi e i provvedimenti afferenti all'esecuzione penale, i provvedimenti relativi alla capacità della persona – interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno – i provvedimenti relativi ai fallimenti – i quali non sono più iscrivibili dal 1° gennaio 2008 – i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi). A partire dal 26 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume gli ex certificati penale e civile, di cui ai previgenti articoli 25 e 26 T.U.) e, per il cittadino italiano, contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

3) Aver realizzato nel precedente triennio attività di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento

Pertanto possono presentare istanza le Associazioni di Volontariato e i Gruppi Comunali che alla data di scadenza del presente avviso risultino regolarmente iscritte al Registro unico del Terzo Settore (RUNTS) se istituito **con sede operativa presso il comune di Moncalieri**.

In alternativa ed in mancanza della formale istituzione del RUNTS le associazioni dovranno dimostrare, l'iscrizione all'Elenco Territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte istituito in attuazione della direttiva P.C.M. 09/11/2012 pubblicata sulla GU del 01/02/2013 e con sede operativa presso il comune di Moncalieri.

14 Modalità e termini per la candidatura

I Rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile possono manifestare il proprio interesse alla sottoscrizione della convenzione solo ed esclusivamente seguendo la procedura di seguito specificata:

14.1 Compilazione del Modello di Istanza

Compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo istanza partecipazione, di cui all'ALLEGATO MODELLO ISTANZA al presente avviso, stampandolo su carta intestata dell'Associazione/Gruppo Comunale.

La domanda deve essere firmata digitalmente ovvero in modo olografo, in tal caso alla stessa dovrà essere allegata (formando un unico documento pdf) la copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

14.2 Invio dell'istanza

Il modulo di istanza, compilato e corredato dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti, all'indirizzo di posta elettronica certificata: Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

L'oggetto della mail mezzo pec dovrà riportare tassativamente la seguente dicitura:

PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONE 2022-2023 MANIFESTAZIONE INTERESSE seguito dal nome dell'associazione.

L'istanza di partecipazione e la documentazione allegata a corredo della stessa dovranno pervenire esclusivamente nella modalità di cui al punto precedente entro 25 giorni dalla data pubblicazione del presente Avviso sul Sito dell'Amministrazione comunale.

14.3 Dichiarazioni da rendere a nome del rappresentante legale

Il rappresentante l'Associazione dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 quanto indicato nella istanza di partecipazione.

14.4 Documentazione da produrre a corredo dell'istanza

L'istanza dovrà essere corredata della documentazione ivi richiesta.

I documenti devono essere prodotti esclusivamente in formato pdf e devono avere contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, inoltre ogni documento deve costituire un unico file.

15 Ammissibilità e Criteri di priorità

È demandata al Responsabile del Procedimento, la verifica della regolarità formale delle domande pervenute e del possesso dei requisiti di ammissibilità.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni qualora le domande pervenute dovessero risultare carenti dal punto di vista non sostanziale.

Terminata la predetta fase di ammissibilità delle istanze, e l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di priorità di cui alla tabella **ALLEGATO 2** verrà stabilita la graduatoria al fine di proporre all'amministrazione l'elenco dei candidati idonei.

L'Amministrazione procederà alla stipula della Convenzione con le Organizzazioni meglio classificate in graduatoria, fino al numero **massimo di cinque soggetti idonei** alla stipula della Convenzione che l'Amministrazione riterrà opportuno in base agli scenari di rischio da affrontare.

L'amministrazione si riserva in ogni caso nell'arco del triennio di scorrere la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili e di attivare ulteriori collaborazioni con le Associazioni in possesso dei requisiti al momento della candidatura o che avranno provveduto ad integrare i predetti requisiti previsti dal presente Avviso in un momento successivo alla data di scadenza dello stesso e che presenteranno istanza secondo le indicazioni di volta in volta emanate.

16 Effetti della manifestazione di interesse e sottoscrizione della convenzione

Le Organizzazioni di volontariato selezionate al termine della valutazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno invitate a sottoscrivere la convenzione entro **15 gg dalla convocazione**

Lo schema di convenzione viene approvato contestualmente al presente atto.

Le Organizzazioni di volontariato, candidandosi, accettano e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente bando di interesse.

L'Amministrazione si riserva sin da ora la facoltà di effettuare, nel corso della validità della convenzione, ispezioni non concordate presso le sedi delle Associazioni al fine di verificare il permanere delle condizioni utili alla collaborazione assicurata, e per l'effetto di conferma o decadenza della Convenzione in essere.

17 Inammissibilità delle candidature e decadenza

Non saranno prese in considerazione e saranno quindi escluse le domande:

- - presentate oltre il termine di scadenza fissato dalla presente manifestazione d' interesse;
- - incomplete o difformi da quanto previsto;
- - inviate con modalità diverse da quelle indicate all' art 14 Modalità e termini per la candidatura del presente avviso;
- - inviate da Organizzazioni di Volontariato non iscritte all'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte alla data di scadenza del presente avviso;
- - inviate da Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per le quali si accerti il mancato possesso dei requisiti di partecipazione.

18 Raccolta dei fondi

18.1 Enti del terzo settore non commerciali

Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività previste dall'articolo 5 del Codice del terzo settore (CTS) ed in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 79 dello stesso codice.

L'Amministrazione comunale di Moncalieri favorisce per i soggetti convenzionati la raccolta fondi nei modi prescritti dal D.Lgs. 117 03/07/2017 "codice del terzo settore" anche attraverso la partecipazione a progetti di interesse collettivo e attraverso l'analisi ed il finanziamento di proposte progettuali di specifico interesse per l'Amministrazione.

Secondo i disposti dell'articolo 79 del CTS le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Per raccolta fondi (vedasi art 7 del CTS) si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore (non ancora pubblicato).

La normativa vigente prevede incentivi fiscali, in forma di deduzioni e detrazioni, per i soggetti che elargiscono donazioni al Terzo settore. Quest'ultimi, ai fini del calcolo della natura fiscale degli Enti di Terzo Settore (ETS), sono considerate entrate non commerciali.

Altre modalità di raccolta fondi da parte degli ETS sono:

- l'accesso a risorse finanziarie pubbliche;
- la richiesta di destinazione del 5 per mille o forme di supporto da parte della Fondazione Italia Sociale.

Inoltre, gli ETS possono essere destinatari di diritti di uso in comodato o in concessione di immobili pubblici, anche per singole iniziative.

Il codice del Terzo settore formalizza giuridicamente l'attività di raccolta fondi, disciplinandola in dettaglio e ammettendo, tra l'altro, il fundraising, per finanziare qualche progetto o causa, spesso per attività a scopo sociale come attività svolta in forma stabile e organizzata, nonché prevedendo forme adeguate di rendicontazione.

Sono inoltre previsti incentivi fiscali per le elargizioni liberali nei confronti degli ETS.

In forza della normativa vigente, poi, lo Stato, le regioni e le province autonome sono tenuti a promuovere le opportune iniziative per favorire l'accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei.

Il codice del Terzo settore ha inoltre introdotto meccanismi volti a facilitare la diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.

Si veda specificatamente

- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore": artt. 7, 79, 87
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": art. 18
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”: art.143, c.3, lett. a)

18.2 Casi specifici le raccolte pubbliche di fondi

Costituiscono una particolare tipologia di raccolta fondi, la quale prevede la cessione (anche tramite la vendita) di beni di modico valore o servizi ai sovventori in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Tali eventi non vengono considerati attività commerciale, anche laddove i beni o i servizi siano venduti ad un prezzo determinato, proprio perché possono essere effettuati solamente a livello occasionale, e quindi in numero limitato durante l’anno.

Gli ETS non commerciali che effettuano durante l’anno questa specifica tipologia di raccolta fondi devono redigere, per ogni raccolta effettuata, un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, inserendolo all’interno del bilancio di esercizio.

La previsione relativa alle raccolte pubbliche di fondi è stata inserita nel codice del Terzo settore riprendendola letteralmente dal Testo unico delle imposte sui redditi.

18.3 Casi specifici il 5 per mille

Gli enti beneficiari del riparto del 5 per mille sono soggetti a specifici obblighi di rendicontazione e trasparenza secondo le modalità e i termini previsti, da ultimo, dal dpcm del 23 luglio 2020.

18.4 Casi specifici enti filantropici

Nel caso degli enti filantropici, l’atto costitutivo deve indicare i principi ai quali attenersi per la gestione del patrimonio, delle raccolte fondi e delle risorse in genere delle risorse, oltre che alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi.

18.5 Impresa sociale

La riforma contempla norme specifiche per le imprese sociali, dando loro la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative, e prevedendo misure agevolate volte a favorire gli investimenti di capitale.

18.6 Obblighi e divieti

Nello svolgimento delle attività di raccolta fondi gli ETS devono rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

18.7 Rendicontazione delle raccolte pubbliche di fondi

Gli Enti del terzo settore non commerciali, comprese le Organizzazioni di Volontariato le Associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfetario speciale, devono inserire all’interno del bilancio di esercizio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche attraverso una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate nel corso dell’esercizio.

I rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi, unitamente al bilancio di esercizio, devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ai fini della pubblicazione.

18.8 Enti del terzo settore con finalità commerciali

Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5 *Attività di interesse generale* del codice del terzo settore, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 79 *Disposizioni in materia di imposte sui redditi* dello stesso codice, nonché le attività di cui all'articolo 6 *Attività diverse* (del codice Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)), fatta eccezione

per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

19 Note comuni sull'utilizzo delle attrezzature e sulle coperture assicurative

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del CTS e dell'articolo 39 comma 1 lettera c) del DLGS 02/01/18 n° 1 gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Laddove l'Associazione/Gruppo Comunale non disponga di attrezzature specifiche, compatibilmente con la disponibilità in magazzino, sarà cura dell'amministrazione fornire la strumentazione idonea all'espletamento delle attività richieste nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro dando atto che le attività di formazione rimangono a carico dell'associazione nella persona del soggetto cui compete l'attività formativa.

20 Informazione e pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico della Città di Moncalieri nella sezione amministrazione trasparente

21 Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione

Ai sensi dell'art. 26 *Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati* del d.lgs. 33/2013, le stazioni appaltanti devono pubblicare, altresì, gli atti con i quali sono determinati, in osservanza dell'articolo 12 *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, operanti nel terzo settore. Con la delibera n. 59/2013 l'Autorità ha individuato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del citato art. 26, precisando che la disposizione si riferisce a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. **L'obbligo di pubblicazione è riferito, altresì, agli atti di concessione dei benefici suindicati.** Inoltre, le stazioni appaltanti, a pena di inefficacia dei relativi atti, devono provvedere alla pubblicazione dei provvedimenti che dispongono, in favore del medesimo beneficiario, concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso di un anno solare. La norma esclude dalla pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al predetto articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 *Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari* del d.lgs. 33/2013, la comunicazione degli atti di concessione dei benefici di cui all'articolo 26, comma 2 deve necessariamente contenere:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni suindicate devono essere riportate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

22 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Si dà atto che, ai sensi dell' art. 3, c. 8 della L.136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta, l'Associazione è tenuta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, ai sensi dell' art. 3, c. 9-bis della stessa Legge, così come aggiunto dal D. L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

23 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/1990 è l'architetto Alessandro Trabucco. Allo stesso competono i compiti previsti dall'articolo 6 della citata Legge 241/90.

24 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei partecipanti in ordine alla presente procedura.

Inoltrando la propria candidatura, il Legale Rappresentante dell'Associazione di Volontariato/ Gruppo Comunale e del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali autorizza al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente procedimento.

Titolare del trattamento dei dati è il sindaco pro tempore della Città di Moncalieri sig. Paolo Montagna

25 Documenti allegati alla manifestazione di interesse

La documentazione da allegare alla manifestazione di interesse è elencata di seguito:

25.1 ALLEGATO 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti;

Alla stessa andranno allegati i documenti ivi richiesti.

L'istanza dovrà essere sottoscritta in modo olografo o digitale dal rappresentante legale.

25.2 ALLEGATO 2 SCHEDA DEI CRITERI DI PRIORITA'

La scheda dovrà essere compilata in tutte le sue parti editabili.

La stessa dovrà essere sottoscritta in modo olografo o digitale dal rappresentante legale.

25.3 ALLEGATO 3: SCHEMA DI CONVENZIONE

Sarà sottoscritta dal rappresentante legale e dall'amministrazione entro 15 gg dall'approvazione della graduatoria.

25.4 ALLEGATO 4: MODELLO DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione delle spese sostenute deve avvenire utilizzando il modello allegato al presente bando con specifica dichiarazione rispetto al trattamento fiscale dei contributi corrisposti dall'Amministrazione Comunale compilata a cura del legale rappresentate dell'Associazione. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta e trasmessa in formato pdf, o non modificabile, nei tempi indicati all'12 , completa della tabella riepilogativa

25.5 ALLEGATO 5 TABELLA DI RENDICONTAZIONE

Tabella di riepilogo delle fatture/ricevute di spesa di cui si richiede l'erogazione del contributo.

25.6 ALLEGATO 6 TABELLA DI RENDICONTAZIONE MODIFICABILE

La compilazione della tabella, a cura della associazione richiedente, completa in tutte le sue parti dovrà essere trasmessa, anche in formato digitale Excel/foglio di calcolo, al fine di agevolare le attività di controllo degli uffici. A suo corredo dovranno essere prodotte copia delle fatture e/o pezze giustificative delle spese già sostenute con numerazione progressiva dei documenti corrispondente a quella riportata nella tabella.

Il Dirigente: Ing Luigi Amendolara

Il Responsabile del Procedimento: Arch Alessandro Trabucco